

Condizioni generali di vendita, consegna e montaggio

WAREMA Schweiz GmbH

§ 1 Generalità

- (1) Le presenti Condizioni di vendita, consegna e montaggio (di seguito: "condizioni generali") sono valide solo ed esclusivamente per le transazioni commerciali tra WAREMA Schweiz GmbH (di seguito: "WAREMA") e il committente, per tutti i rapporti commerciali riguardanti i prodotti o le opere eseguiti o modificati individualmente per il committente, nonché la realizzazione di interventi di costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione. Condizioni concordate in precedenza e formulate in modo leggermente diverso perdono con ciò la loro validità.
- (2) L'offerta, l'accettazione e la conferma dell'ordine e/o la vendita di tutti i prodotti sono disciplinate dalle condizioni generali seguenti. Le condizioni generali sono parte integrante di ogni singolo contratto individuale e vengono riconosciute dal committente nella loro interezza attraverso la propria offerta o dichiarazione di accettazione. Vengono riconosciute come valide condizioni contrastanti o divergenti rispetto alle condizioni generali seguenti del committente solo nel caso in cui queste vengano espressamente confermate per iscritto da WAREMA. Inoltre sono riconosciute come valide le eventuali indicazioni per la pianificazione e l'uso, nonché le specifiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione di WAREMA.
- (3) Fintanto che le disposizioni contrattuali o le presenti condizioni generali non contengano disposizioni discordanti, per i requisiti tecnici deve considerarsi valida la norma SIA 342 nella sua versione più recente. La norma SIA 118/342:2009 è parte integrante del contratto nella misura in cui di seguito si fa riferimento alle singole disposizioni di tale norma. I termini tecnici utilizzati nei documenti contrattuali corrispondono alla definizione attribuita loro nelle specifiche tecniche di WAREMA.
- (4) WAREMA ha il diritto di correggere eventuali errori nelle brochure di vendita, nei listini dei prezzi, nei documenti relativi ad un'offerta o in altra documentazione senza essere responsabile di eventuali danni causati da tali errori.

§ 2 Offerta e stipulazione del contratto

- (1) Tutte le offerte WAREMA, indipendentemente dalla loro forma, non sono vincolanti, fintanto che non siano stati presi altri accordi in maniera esplicita. Queste si basano sulla descrizione delle prestazioni del committente la quale deve contenere informazioni precise riguardo alle condizioni locali nel caso in cui queste possano avere una qualche influenza sul servizio di montaggio o sui prodotti che WAREMA va a consegnare. WAREMA non risponde delle differenze tra le condizioni reali e le descrizioni delle prestazioni del committente.
- (2) La quantità, la qualità e la descrizione così come un'eventuale specificazione della merce corrispondono all'offerta WAREMA. Il contenuto e il volume delle consegne e delle prestazioni sono stabilite esclusivamente dalla conferma scritta dell'ordinazione da parte di WAREMA. Per quanto riguarda le descrizioni delle prestazioni del committente che ne sono alla base vale quanto esposto al punto (1). Attraverso l'ordinazione il committente dichiara in maniera vincolante di volere acquistare la merce ordinata. Dopo che l'ordinazione è stata ricevuta non è più possibile effettuare modifiche. Patti accessori o garanzie risultano valide nella misura in cui vengono confermate per iscritto da parte di WAREMA.
- (3) A WAREMA spetta il diritto di effettuare modifiche o migliorie tecniche in un ambito ragionevole e anche a seguito della valida stipulazione del contratto fintanto che queste modifiche non pregiudichino la forma, la funzione o il prezzo della merce ordinata.
- (4) Il committente è al corrente del fatto che i prodotti realizzati da WAREMA sono articoli fuori serie e non possono venire cambiati da WAREMA o restituiti ad essa. Nel caso in cui il committente non prenda in consegna la merce ordinata, vengono fatturati i costi relativi all'ordinazione già effettivi e comprovati, le spese supplementari e il lucro cessante. WAREMA è autorizzata ad impiegare subcontrattisti.

§ 3 Informazioni tecniche e capitolato d'oneri

I documenti contrattuali o i lavori di WAREMA si basano sulle informazioni relative al progetto di costruzione e/o all'edificio esistente, nonché al capitolato. Il committente deve rendere note tali informazioni in conformità alla norma SIA 118/342:2009 (art. 1.1.2 e art. 1.1.3). A tal proposito il committente è tenuto a indicare, in particolare, il tipo di sistema, il numero e la dimensione del sistema, il materiale, le classi di requisiti secondo la norma SIA 342, i requisiti antieffrazione, l'isolamento acustico, il tipo di montaggio, la sottostruttura di montaggio, il tipo di fissaggio, il trattamento superficiale (incluso il colore), il tipo di azionamento, il sistema di controllo e la versione in base alle misure di pianificazione e di montaggio. In linea generale, il committente è obbligato a informare WAREMA delle condizioni ed eventuali particolarità locali, nonché degli effetti sui prodotti e sui servizi che ne derivano, e di assicurare un'organizzazione del cantiere adeguata. Nel caso in cui il committente e/o il suo personale ausiliario o i suoi rappresentanti non rispettassero tali obblighi, WAREMA non risponderà dei ritardi, delle spese supplementari o dei danni che ne potrebbero derivare.

§ 4 Termini di consegna, consegna della merce e montaggio

- (1) I termini di consegna indicati sono vincolanti solo nel caso in cui nella conferma scritta dell'ordine da parte di WAREMA compaia un termine di consegna preciso e stabilito in base al calendario e nel caso in cui questo venga confermato esplicitamente per iscritto come termine di consegna vincolante.
- (2) Il termine di consegna ha inizio nel momento in cui tutte le domande tecniche ed altri dettagli relativi all'ordine sono stati chiariti con il committente e nel momento in cui quest'ultimo ha assolto i suoi impegni tempestivamente e in modo debito. I citati impegni del committente implicano in particolar modo la messa a disposizione di tutti i documenti necessari così come il pagamento

di un'eventuale caparra pattuita. La clausola d'eccezione di inadempimento è riservata.

- (3) Il termine di consegna viene debitamente prolungato nel caso di impedimenti imprevedibili e non riconducibili alla responsabilità di WAREMA, come ad esempio forza maggiore, scioperi, serrate ed interruzione dell'esercizio. Il committente viene informato immediatamente sul motivo e sulla durata prevedibile del ritardo nella consegna. Nel caso in cui si preveda che l'impedimento non possa venire risolto a tempo debito, WAREMA può recedere completamente o in parte dal contratto. In questo caso il committente non ha diritto all'indennizzo nei confronti di WAREMA.
- (4) Il termine di consegna si riferisce unicamente alla produzione e alla consegna dei prodotti. Per gli interventi di montaggio è opportuno prevedere tempistiche supplementari; per questo motivo il termine di consegna finale del prodotto montato si differenzia dalla data di consegna. Per gli interventi di riparazione e manutenzione verrà concordato un termine di esecuzione. I termini di consegna e di esecuzione nonché i termini di consegna finale indicati da WAREMA sono da considerarsi non vincolanti. Un ritardo nella consegna dei prodotti o nella realizzazione degli interventi di montaggio (consegna finale) o degli interventi di riparazione e manutenzione non autorizza il committente a recedere dal contratto, neppure in caso di termini e scadenze vincolanti.
- (5) In caso di mora nella consegna il committente può recedere dal contratto solo nel caso in cui in precedenza abbia stabilito un termine di mora equo con preavviso di recesso dal contratto e nel caso in cui non venga apportata alcuna prestazione nell'arco di questo termine. Il diritto alla prestazione sostitutiva a carico di WAREMA è escluso.
- (6) Prestazioni e consegne parziali sono ammesse in maniera ragionevole e possono essere fatturate di conseguenza. Il committente è obbligato ad accettare le conseguenti ragionevoli prestazioni e consegne parziali. Nel caso in cui il committente rifiuti di accettarle commette mora nell'accettazione.
- (7) In caso di ordini che prevedono interventi di montaggio, il passaggio di veicoli e l'accesso all'immobile soggetto a interventi di montaggio o di riparazione e manutenzione, l'utilizzo gratuito di gru e montacarichi nonché di intelaiature e ponti elevatori devono essere garantiti dal committente a proprie spese, conformemente all'art. 2.3 della norma SIA 118/342:2009. Per l'immagazzinamento del materiale consegnato dovrà essere messo a disposizione gratuitamente un locale che possa essere sigillato. In caso di cantieri di grandi dimensioni, dovrà essere messo a disposizione gratuitamente uno spazio per i container vicino all'immobile su cui verranno realizzati i lavori.
- (8) Nel caso in cui il committente commetta mora nell'accettazione o violi colpevolmente altri obblighi di cooperazione, WAREMA ha il diritto di esigere il risarcimento del danno causato da questa, comprese eventuali spese supplementari. Ciò non pregiudica l'obbligo di pagamento del prezzo alla scadenza da parte del committente. Nei casi di mora nell'accettazione WAREMA ha il diritto di provvedere all'immagazzinamento della merce a rischio e a spese del committente. WAREMA dichiara il deposito della merce nei confronti del committente. In tal caso WAREMA rispetta le disposizioni cogenti legislative previste dalla legislazione svizzera. Se il committente lo desidera, la merce viene assicurata a sue spese. A WAREMA si riservano esplicitamente ulteriori diritti soggettivi.

§ 5 Prezzo

- (1) La merce viene consegnata al prezzo citato nella conferma dell'ordine e il montaggio viene effettuato nei tempi concordati. Se nella conferma dell'ordine non sono stati indicati i prezzi o non è stata emessa una conferma d'ordine, per i prezzi della merce e la relativa consegna e montaggio viene fatto riferimento ai listini dei prezzi di WAREMA validi al momento dell'ordinazione, più l'eventuale IVA e/o altre imposte dovute ai sensi di legge.
- (2) Fintanto che non venga adottato un regolamento divergente, l'adozione di misure e i controlli nel cantiere, la creazione dello schema elettrico, le consulenze tecniche, il montaggio (incluse le forature per azionamenti e accoppiamenti attraverso telai per finestre in legno, plastica, legno-alluminio e legno-plastica senza anima in acciaio), la verifica funzionale e l'impostazione dei parametri di comando sono inclusi nel prezzo. Ulteriori lavori, in particolare le prestazioni indicate nell'art. 2.3 della norma SIA 118/342:2009, devono essere eseguiti dal committente. Nel caso in cui questi interventi venissero eseguiti da WAREMA, il materiale e i lavori devono prevedere una remunerazione aggiuntiva in funzione del dispendio sostenuto (lavori a regia), a meno che non siano già previsti nella conferma dell'ordine. Le spese aggiuntive derivanti da trasformazioni e ristrutturazioni (ad es. lo smontaggio di sistemi di protezione solare e contro gli agenti atmosferici preesistenti, lo smaltimento del materiale, la copertura e la pulizia dei locali) prevedono una remunerazione aggiuntiva in funzione del dispendio sostenuto (lavori a regia) da parte del committente, a meno che non siano già previste nella conferma dell'ordine.
- (3) Fintanto che nel contratto di manutenzione non venga adottato un regolamento divergente, gli interventi di riparazione e manutenzione che devono essere realizzati da WAREMA saranno fatturati in funzione del dispendio sostenuto (lavori a regia) e prevedono una remunerazione aggiuntiva per il materiale utilizzato.
- (4) Per gli interventi in funzione del dispendio sostenuto (lavori a regia) valgono le tariffe di regia abituali di WAREMA, se non diversamente convenuto. Verranno fatturati sulla base dei rapporti trasmessi dal committente.
- (5) Il prezzo vale per consegne su territorio svizzero su normale base di spedizione franco domicilio, comprese le spese d'imballaggio, più la dovuta imposta sul valore aggiunto dove applicabile con l'aliquota applicabile al momento della conferma dell'ordine o dell'ordinazione, se non è stata emessa una conferma dell'ordine.
- (6) Le spese da sostenere a causa di modifiche a livello di tipo e di volume della consegna su richiesta del committente in seguito all'avvenuta conferma

dell'ordine da parte di WAREMA e/o a causa dell'adempimento di obblighi e richieste successive oppure amministrative non prevedibili, vengono anch'esse fatturate separatamente rispetto al prezzo contenuto nell'offerta. WAREMA è anche autorizzata a fatturare la differenza dell'importo che un eventuale aumento dell'imposta sul valore aggiunto può comportare. Gli eventuali costi doganali e di importazione in caso di operazioni con l'estero sono a carico del committente.

- (7) Sono riservati cambiamenti equi di prezzo dovuti a modifiche nei costi di lavoro e del materiale e delle spese commerciali per le consegne effettuate quattro (4) mesi o più dalla stipulazione del contratto. Nel caso di operazioni con l'estero WAREMA si riserva inoltre il diritto, dopo avere avvisato tempestivamente il committente e prima della consegna della merce, di aumentare il prezzo della merce nel caso in cui ciò venga imposto dal generale e non controllabile andamento del prezzo (ad esempio oscillazioni del cambio, atti d'ordinaria amministrazione legati alla valuta, modifiche doganali) oppure se diventa necessario a causa del cambiamento dei dati di consegna.

§ 6 Condizioni di pagamento

- (1) WAREMA concede un termine di pagamento di trenta (30) giorni dalla data di fatturazione per il pagamento del prezzo. Nel caso in cui l'importo non venga pagato o non venga interamente pagato entro trenta (30) giorni, a partire dallo scadere di questo termine sono esigibili interessi di mora come previsti di legge senza ulteriori solleciti di pagamento. Accordi presi con i clienti o secondo commessa legati all'importo della detrazione di sconto, al termine di sconto oppure all'applicazione degli interessi di mora hanno precedenza solo nel caso in cui questi vengano confermati per iscritto da parte di WAREMA.
- (2) Le scadenze del pagamento devono essere rispettate anche nel caso in cui la consegna finale e/o l'accettazione dei prodotti o gli eventuali interventi di montaggio venissero ritardati o resi impossibili per cause estranee a WAREMA o nel caso in cui nella consegna mancassero parti non essenziali o in caso di ritocchi necessari che non pregiudicano tuttavia l'utilizzo dei prodotti.
- (3) I pagamenti devono essere effettuati nelle modalità concordate con WAREMA. In mancanza di modalità espressamente specificate, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario.
- (4) Se è convenuto (negli affari internazionali) che il committente debba aprire un credito documentario presso una banca indicata da WAREMA oppure una banca che WAREMA accetta, si stabilisce che l'apertura del credito avvenga in conformità alle regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, revisione 2007, pubblicazione ICC n. ERA 600.
- (5) Nel caso in cui il committente non assolva i suoi obblighi di pagamento al più tardi alla data di scadenza dalla data di fatturazione da parte di WAREMA, quest'ultima ha il diritto di effettuare ulteriori consegne al committente solo con pagamento anticipato. Ciò non pregiudica ulteriori diritti previsti dalla legge. Vengono applicati interessi di mora ammontanti al 5% annuo. L'esercizio di un maggiore danno derivante dal ritardo rimane riservato, così come l'esercizio di un ulteriore danno.
- (6) Nel caso in cui, a partire dal momento in cui la stipulazione del contratto risulta valida, vengano riscontrate circostanze a livello di rapporti economici del committente (o nel caso in cui WAREMA se ne accorga in un secondo momento) che pregiudichino, a doverosa discrezione commerciale, la valutazione dell'affidabilità creditizia del committente, WAREMA ha il diritto di trattenerne la consegna della merce finché questa non venga pagata in anticipo oppure finché il pagamento non venga adeguatamente garantito.
- (7) È escluso il diritto del committente di far valere eventuali richieste di compensazione nei confronti di WAREMA (Art. 126 del Diritto delle obbligazioni). La compensazione da parte del committente è possibile solo con il consenso di WAREMA.

§ 7 Passaggio del rischio

- (1) Nel caso di prodotti terminati con interventi di montaggio, i benefici e i rischi vengono trasferiti al committente al momento della firma e della consegna del rapporto di montaggio attraverso WAREMA o con la firma in comune del protocollo di accettazione. Nel caso di prodotti terminati senza interventi di montaggio e consegnati in Svizzera, i benefici e i rischi vengono trasferiti al committente al momento della firma e della consegna della bolla di consegna attraverso WAREMA. Il prodotto viene perciò consegnato al committente e considerato accettato. L'accettazione e il passaggio di benefici e rischi avviene anche senza la firma e la consegna del rapporto di montaggio, del protocollo di accettazione o della bolla di consegna, fintanto che il prodotto venga utilizzato o lavorato ulteriormente dal committente o al più tardi entro otto (8) giorni lavorativi dalla spedizione della fattura finale, salvo controrelazione del committente. L'accettazione e il passaggio di benefici e rischi sono considerati validi anche nel caso in cui il prodotto montato non possa essere messo in funzione per cause non riconducibili a WAREMA. Il periodo di contestazione e di prescrizione decorre a partire dall'accettazione.
- (2) Nel caso di prodotti consegnati all'estero, i benefici e i rischi vengono trasferiti al committente al momento della consegna del prodotto allo spedizioniere. Il prodotto viene perciò consegnato al committente e considerato accettato.
- (3) Se il committente rilevasse vizi del prodotto entro il periodo di reclamo di due anni, questi è tenuto a contestarli in forma scritta e dettagliata a WAREMA immediatamente dopo averli individuati. In tal caso il prodotto dovrà immediatamente essere messo fuori servizio. Eventuali danni consequenziali al prodotto e/o alla struttura derivanti da un utilizzo successivo del prodotto sono a carico del committente. Nel caso in cui il committente o il suo rappresentante rilevasse un vizio al momento della consegna finale e/o dell'accettazione o in un momento successivo, in conformità agli artt. (1) e (2) sopracitati dovrà contestarlo immediatamente a WAREMA in forma scritta e dettagliata; in caso contrario, per quanto riguarda tale vizio, il prodotto verrà considerato accettato e di conseguenza la responsabilità, conformemente al § 10, viene meno.
- (4) Nel caso in cui il committente rilevasse vizi nascosti o segreti dopo la scadenza del periodo di contestazione di due anni, ma prima della scadenza del periodo di prescrizione, dovrà contestare il vizio immediatamente a WAREMA in forma scritta e dettagliata; in caso contrario, per quanto riguarda tale vizio, il prodotto verrà considerato accettato e di conseguenza la responsabilità, conformemente al § 10, viene meno.
- (5) Nel caso in cui la consegna e/o la consegna finale avvengano in ritardo per motivi riconducibili al committente, i rischi vengono trasferiti al committente alla data di consegna o consegna finale concordata inizialmente. A partire da allora l'immagazzinamento dei prodotti sarà a spese del committente.

- (6) Nel caso in cui il prodotto lavorato, parti di esso, parti di ricambio o componenti montati fossero difettosi, si applicano gli artt. (3) e (4) per gli interventi di riparazione e manutenzione del prodotto, delle parti di ricambio e dei componenti.
- (7) In caso di interventi di manutenzione che consistono unicamente in un'ispezione visiva, una verifica di funzionamento e/o un adattamento delle impostazioni, il committente è obbligato a verificare che i lavori non presentino vizi entro 10 giorni lavorativi dal conseguimento del rapporto di servizio o – in mancanza di esso – dalla data di fatturazione. In assenza di una denuncia dei vizi da parte del committente, i lavori si intendono approvati. Nel caso in cui venissero rilevati vizi nascosti o segreti in una fase successiva, ma comunque prima della scadenza del periodo di prescrizione, questi devono essere dichiarati in forma scritta a WAREMA immediatamente dopo la loro individuazione, altrimenti i lavori si intendono accettati anche per quanto riguarda tale vizio.

§ 8 Trasporto, imballaggio

- (1) Le modalità e i mezzi di consegna sono a discrezione di WAREMA. La consegna viene effettuata generalmente alla sede di WAREMA. Indirizzi di consegna diversi sono possibili solo previo espresso accordo con WAREMA Schweiz GmbH. L'imballaggio viene realizzato esclusivamente in base ai parametri della tecnica di trasporto e di produzione così come di politica ambientale stabiliti esclusivamente da WAREMA. Gli imballaggi a rendere vengono messi a disposizione del committente solo a titolo di prestito. Il committente deve dichiarare a WAREMA la restituzione delle unità di imballaggio per iscritto entro 3 settimane e l'imballaggio deve essere messo a disposizione per il suo ritiro. Nel caso in cui non avvenga l'appropriata contestazione e/o la messa a disposizione, WAREMA ha il diritto di esigere retroattivamente rispetto al momento della consegna della merce un diritto di noleggio oppure di fatturare il valore dell'imballaggio. Il diritto di noleggio o il valore dell'imballaggio fatturato deve essere pagato entro 15 giorni dalla data di fatturazione. Questo regolamento non vale per gli imballaggi monouso. Questi diventano proprietà del committente e non vengono ritirati.
- (2) L'accettazione non contestata della spedizione da parte della persona che effettua il trasporto vale come prova della qualità totale dell'imballaggio e del caricamento adeguato, fintanto che il committente non sia in grado di dimostrare che l'imballaggio presentava difetti al momento della sua accettazione della spedizione o che il caricamento non avvenne in maniera debita. Inoltre, il trasporto della merce avviene a rischio del committente.
- (3) Nel caso in cui il committente sia in mora di accettazione, il pericolo del perimento per caso fortuito e del deterioramento fortuito della merce ricade su di lui dal giorno della disponibilità di spedizione.
- (4) WAREMA stipula un'assicurazione contro i rischi dei trasporti nell'ambito della sua polizza di assicurazione generale per le spedizioni della merce effettuate con i propri veicoli.
- (5) I commi precedenti da 1 a 4 valgono anche per spedizioni parziali.

§ 9 Rivendita della merce prima del pagamento

- (1) Il committente ha il diritto di rivendita della merce nell'ambito dei normali rapporti commerciali. Con la rivendita della merce e con le presenti condizioni generali il committente cede espressamente a WAREMA i propri crediti nei confronti dell'acquirente nell'entità dell'importo finale della fattura accordata con WAREMA (inclusa l'IVA dovuta ai sensi di legge). Questa cessione vale a prescindere dal fatto che la merce sia stata rivenduta senza o dopo modificazione. Il committente continua ad essere autorizzato alla riscossione del credito anche a seguito della cessione. Ciò non intacca il potere di WAREMA di riscuotere da sé il credito presso terzi. WAREMA tuttavia si impegna a non riscuotere il credito fintanto che il committente soddisfa i suoi impegni di pagamento, non ritarda con il pagamento e in particolare fintanto che non viene fatta richiesta di apertura di una procedura fallimentare nei confronti del committente.
- (2) Nel caso di comportamento contrario al contratto da parte del committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, WAREMA ha il diritto, dopo aver fissato un giusto termine, di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione della merce consegnata. WAREMA ha la facoltà di utilizzare la merce dopo il suo ritiro. Il ricavo derivato dall'utilizzazione viene imputato ai debiti del committente, meno gli equi costi di utilizzazione. Inoltre, è applicabile l'Art. 109 del Diritto delle obbligazioni.

§ 10 Garanzia, denuncia dei vizi

- (1) I diritti di garanzia comportano il fatto che il committente ottemperi ai suoi oneri di ispezione e di contestazione in maniera adeguata.
- (2) WAREMA può far uso in ogni caso del diritto di migliori postume. Il committente pertanto si impegna ad accettare e ad immagazzinare la merce in maniera conforme. Prima di intervenire sulla merce o di eliminarla definitivamente, egli deve concedere a WAREMA la possibilità di rettificare i vizi contestati e – qualora WAREMA contesti la difettosità della merce – di farla valutare da terzi non di parte nominati da WAREMA o da un foro competente. L'onere della prova della difettosità ricade in ogni caso sul committente. Se il committente fa valere un vizio a torto, qualsiasi danno conseguente per WAREMA sarà a carico del committente. Questi comprendono specificatamente anche i costi sostenuti da WAREMA per l'accertamento del difetto da parte di propri collaboratori o di terzi.
- (3) WAREMA non si assume la responsabilità per i difetti della merce che si rifanno alla descrizione della merce o alle specificazioni del committente. La responsabilità di WAREMA non si estende alle parti, al materiale e ad altre apparecchiature costruite dal committente o per suo ordine e messe a disposizione di WAREMA. Il committente è responsabile di controllare la qualità e la capacità di carico del terreno dove si effettua il montaggio e di scegliere un rinforzamento appropriato. WAREMA non si assume la responsabilità per i difetti che rimandano ad una scelta sbagliata da parte del committente.
- (4) WAREMA soddisfa le disposizioni in materia di contrassegno CE dei prodotti nell'ambito delle norme DIN-EN valide di volta in volta. Il committente risponde dell'utilizzo dei prodotti. Il committente può utilizzare i prodotti solo nell'ambito delle condizioni riportate all'interno della documentazione tecnica, del manuale di istruzione e di montaggio.
- (5) Questa garanzia non comprende i difetti di prodotto e la garanzia per danni causati da un'installazione errata, da un utilizzo ed immagazzinamento improprio, da un cattivo uso, da negligenza, da una messa in esercizio errata, da modifiche o riparazioni, dal deterioramento naturale, da un

allacciamento elettrico errato, dal funzionamento con componenti di comando inappropriati oppure da altri motivi.

- (6) La garanzia è esclusa fintanto che i necessari interventi di manutenzione riportati nel manuale di istruzioni o derivanti dai fogli d'istruzioni VSR non vengono eseguiti nell'entità necessaria. Il committente deve certificare la consegna del manuale di istruzioni all'utente dei prodotti così come l'esecuzione degli interventi di manutenzione per mezzo della firma della persona incaricata della manutenzione.
- (7) WAREMA ha il diritto di eliminare a sua discrezione i vizi al fine di apportare migliorie postume o di far valere il suo diritto di riduzione e reibitorio. Il diritto di riduzione e reibitorio vale anche in seguito a un tentativo fallito di migliorie postume. La decisione riguardo al volume di migliorie postume e al numero di tentativi di esecuzione di tali migliorie spetta solo ed esclusivamente a WAREMA. Il committente non può richiedere il risarcimento delle spese vane.
- (8) La qualità della merce deriva in linea di massima dalla descrizione del prodotto da parte di WAREMA.
Dichiarazioni pubbliche, propaganda o pubblicità di WAREMA non rappresentano inoltre alcuna indicazione contrattuale di qualità. WAREMA assicura tuttavia che la merce consegnata non presenta difetti di materiale e di lavorazione.
- (9) Ulteriori diritti del committente diversi da quelli espressamente riportati nelle presenti condizioni generali, indipendentemente dalla loro base giuridica, in particolare il diritto di risarcimento danni, di riduzione del prezzo, di annullamento del contratto o di recesso dal contratto, sono esclusi.
Non sussistono in alcun caso ulteriori diritti del committente diversi da quelli riportati nelle presenti condizioni generali in merito al risarcimento di danni non riguardanti il prodotto stesso (danni consequenziali), come danni all'immobile, perdita di produzione, perdite di utilizzo, lucro cessante o altri danni diretti o indiretti. La responsabilità di WAREMA derivante o in relazione al contratto o a una sua esecuzione impropria è complessivamente limitata al prezzo corrisposto dal committente per le consegne effettuate. Tale esclusione e la limitazione di responsabilità non sono valide in casi di grave negligenza o intenti illeciti da parte di WAREMA. Tuttavia, sono da considerarsi valide in caso di intenti illeciti o grave negligenza da parte del personale. Inoltre, l'esclusione e la limitazione di responsabilità non sono valide nella misura in cui sono contrarie alle norme vincolanti.
- (10) Le consulenze, i dati e le informazioni tecniche relativi alle possibilità di applicazione e lavorazione dei prodotti consegnati da WAREMA sono effettuati in buona fede, ma non sono vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità, eccetto in caso di dolo o colpa grave.
- (11) Nel caso in cui si verificassero danni a persone o a beni di terzi a causa di interventi o omissioni del committente e WAREMA venisse per tali motivi coinvolta, WAREMA godrà di un diritto di regresso sul committente.
- (12) Sono esclusi i diritti soggettivi del committente relativi alle spese necessarie all'adempimento postumo o alle migliorie effettuate posticipatamente, in particolare i costi di trasporto, di passaggio, di lavoro e di materiale, nel caso in cui le relative spese aumentino a causa della spedizione della merce consegnata in un luogo diverso rispetto all'indirizzo di consegna del committente. Nel caso in cui WAREMA sostenga tali spese nell'ambito delle misure di migliorie postume, il committente deve risarcirle.
- (13) Nel caso di tacitamento fraudolento di un vizio o nel caso della ricezione di una garanzia per la qualità della merce in sede di passaggio del rischio, le disposizioni legislative regolano i diritti del committente.
- (14) Il periodo di prescrizione per i diritti derivanti dai vizi del committente è di due (2) anni.
Il periodo di garanzia e il periodo di prescrizione decorrono a partire dalla consegna finale della merce.

§ 11 Limitazioni della responsabilità

- (1) Nell'ambito permesso dalla legge è esclusa qualsiasi responsabilità di WAREMA che esuli dal regolamento stabilito all'interno di queste condizioni generali.
- (2) Ciò non pregiudica la responsabilità di violazione colpevole della vita, del corpo o della salute e nemmeno la responsabilità cogente ai sensi della legge relativa alla responsabilità per prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz).

§ 12 Risoluzione del contratto da parte di WAREMA

In caso di eventi imprevisti e non riconducibili a WAREMA che modificassero in modo rilevante la portata economica o il contenuto delle consegne o che avessero importanti ripercussioni sull'esecuzione del contratto da parte di WAREMA o se l'effettuazione della consegna si rivelasse in una fase successiva interamente o parzialmente impossibile, il contratto sarà soggetto a un adattamento adeguato. Se ciò non fosse giustificabile dal punto di vista economico, WAREMA ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto. WAREMA ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il committente non accettasse il dispendio supplementare o non rispettasse le condizioni di pagamento. WAREMA informerà immediatamente il committente nel caso in cui intendesse recedere dal contratto. In caso di una risoluzione del contratto, WAREMA ha diritto a un rimborso per le prestazioni già fornite di cui il committente può beneficiare. Qualsiasi pretesa di risarcimento danni da parte del committente è esclusa.

§ 13 Disposizioni finali

- (1) Modifiche ed aggiunte al contratto nell'ambito di queste condizioni generali possono essere apportate solo per iscritto. Ciò vale anche per la modifica di questa clausola in forma scritta. Non sono stati stabiliti patti accessori verbali.
- (2) Se non stabilito diversamente in maniera esplicita e per iscritto, si applica esclusivamente il diritto sostanziale svizzero al contratto e alle attuali condizioni generali. È esclusa in particolare l'applicazione delle disposizioni riguardo al diritto di acquisto dell'ONU così come le altre norme di conflitto in materia di diritto privato internazionale e/o le norme in materia di diritto sostanziale, dove applicabili.
- (3) Il foro competente è presso la sede di WAREMA, tuttavia WAREMA si riserva espressamente il diritto di fare valere le proprie pretese anche presso la sede o il domicilio del committente o presso qualsiasi altro foro competente. Con riserva dei fori competenti obbligatori, specialmente fori dei consumatori.
- (4) Nel caso in cui singole disposizioni del contratto, incluse le presenti condizioni generali, risultino non valide o diventino non valide totalmente o

parzialmente, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni. Il regolamento totalmente o parzialmente non valido deve essere sostituito con un regolamento il cui utile economico si avvicini il più possibile a quello della disposizione non valida.

§ 14 Istruzioni, norme e fogli d'istruzioni

Per un utilizzo appropriato dei nostri prodotti e per un'installazione e manutenzione corrette, vi invitiamo a consultare anche le nostre istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione, le direttive ITRS corrispondenti nonché i fogli d'istruzioni e le norme del VSR (www.storen-vsr.ch). I fogli d'istruzioni più importanti sono indicati di seguito:

- Foglio d'istruzioni VSR: «Uso di sistemi di protezione solare e contro gli agenti atmosferici in caso di neve e gelo»
- Foglio d'istruzioni VSR: «Fissaggio di sistemi di protezione solare e contro gli agenti atmosferici su facciate con isolamento termico esterno»
- Foglio d'istruzioni VSR: «Responsabilità di fatto dei prodotti»
- Foglio d'istruzioni VSR: «Influenza delle velocità del vento sui sistemi di protezione solare e contro gli agenti atmosferici»
- Foglio d'istruzioni VSR: «Smaltimento dei sistemi di protezione solare e contro gli agenti atmosferici inutilizzabili»
- Foglio d'istruzioni VSR: «Guida per la pulizia di avvolgibili e tende veneziane in alluminio a nastro prelacato»
- Foglio d'istruzioni VSR: «L'intelaiatura realizzata in loco»
- Foglio d'istruzioni VSR: «Le proprietà dei teli delle tende»

WAREMA Schweiz GmbH
Staldenhof 1a
Littau
Svizzera
Tel. +41 41 25912-20
Fax +41 41 25912-49
<http://www.warema.ch>

(Aggiornamento: 1° settembre 2019)